

Il nuovo “Codice della Crisi d’Impresa”: le norme in vigore dal 16/3/2019.

Il 14 febbraio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14** denominato “*Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza*” (di seguito “Codice”).

L’articolo 389 del Codice disciplina l’entrata in vigore della nuova normativa stabilendo che:

- in generale, il decreto entra in vigore decorsi **diciotto mesi** dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (e quindi il **15 agosto 2020**), salvo per quanto riguarda,
- gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388, che entrano in vigore il **trentesimo giorno successivo** alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto (e quindi il **16 marzo 2019**).

Le **principali norme che entrano in vigore dal 16 marzo 2019** riguardano in primo luogo alcune **importanti modifiche al codice civile**.

Le nuove disposizioni sono volte ad **imporre maggiori obblighi agli amministratori in termini di monitoraggio, rilevazione e gestione tempestiva della crisi d’impresa al fine di garantire la conservazione del patrimonio sociale e la conseguente tutela dei creditori**.

Non solo, il nuovo Codice, prevede che **anche le S.r.l. di “piccole” dimensioni siano obbligate a nominare l’organo di controllo**.

In particolare:

- 1.** l’articolo 375 del Codice integra l’articolo 2086 del codice civile stabilendo che l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere (a) di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché (ii) di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale;
- 2.** l’articolo 377 del Codice integra una serie di articoli del codice civile disponendo, in sintesi, che la gestione dell’impresa, spettante all’organo amministrativo, si svolge nel rispetto delle previsioni di cui sopra;
- 3.** l’articolo 378 del Codice prevede specifiche responsabilità degli amministratori, i quali rispondono verso i creditori sociali “*per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinuncia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali*”; inoltre il predetto articolo 378 del Codice integra l’articolo

2486 del codice civile stabilendo che *“Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura”*;

4. l'articolo 379 del Codice, in tema di nomina di organi di controllo, modifica l'articolo 2477 del codice civile, **riducendo notevolmente i limiti per la nomina del Sindaco/Revisore**. In sostanza per l'effetto di tali disposizioni la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) **ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:**

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti

NB: Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data del 16 marzo 2019, quando ricorrono i requisiti di cui sopra, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni **entro nove mesi dalla predetta data (e quindi entro il 16 dicembre 2019)**. Fino alla scadenza del predetto termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza sopra indicata.

Inoltre, il Codice introduce già dal 16 marzo 2019 altre importanti previsioni:

5. ai sensi dell'articolo 356 e 357 del Codice è istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza; con appositi decreti da emanarsi entro il 1° marzo 2020, saranno stabilite le modalità di iscrizione, sospensione cancellazione all'albo nonché le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia;

6. ai sensi dell'articolo 363 del Codice l'INPS e l'INAIL, su richiesta del debitore o del tribunale, certificano attraverso il rilascio di un certificato unico i crediti dagli stessi vantati nei confronti del debitore a titolo di contributi e premi assicurativi; i contenuti

del certificato saranno approvati con appositi provvedimenti entro 90 giorni dal 16 marzo 2019;

7. ai sensi dell'articolo 364 del Codice l'Agenzia delle Entrate, su richiesta del debitore o del tribunale, certifica attraverso il rilascio di un certificato unico l'esistenza di debiti risultanti dai rispettivi atti, dalle contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti; i contenuti del certificato saranno approvati con appositi provvedimenti entro 90 giorni dal 16 marzo 2019.

*Dr. Diego Cavaliere
Studio Epica – Treviso*

Treviso, 17 febbraio 2019